

Massimario di giurisprudenza amministrativa (a cura della redazione)

T.A.R. Piemonte, Sez. II 16 giugno 2023, n. 619 - Bellucci, pres.; Caccamo, est. - Tenuta Agricola Castello di Turletti Carlo e C. S.S., P.A.B. Produzioni Agricole Brianco S.S., Bovindoc S.S. (avv.ti D'Herin e Viriglio) c. Provincia di Biella (avv. Savatteri) ed a.

Ambiente - Provvedimento di rilascio di compatibilità ambientale con prescrizioni e contestuale AIA per una discarica monodedicata a materiale di costruzione contenente amianto - Questioni agronomiche e di tutela della Dop del riso di Baraggia Biellese e Verellese.

Non occorre provare l'esistenza di un danno concreto e attuale al fine di impugnare il provvedimento di localizzazione di una discarica o di un impianto industriale ritenuto inquinante in quanto la questione della concreta pericolosità dell'impianto, valutata alla luce dei parametri normativi, è questione di merito, mentre al fine di radicare l'interesse ad impugnare è sufficiente la prospettazione di temute ripercussioni su un territorio collocato nelle immediate vicinanze ed in relazione al quale i ricorrenti sono in posizione qualificata. La realizzazione di una discarica per il conferimento di materiali contenenti amianto costituisce un'attività che reca in sé un indice di rischio a fronte del quale si deve riconoscere alle comunità vicinarie, e quindi agli enti che le rappresentano, la possibilità di sottrarsi opponendosi alla realizzazione dell'intervento (1).

(1) In senso conforme cfr.: T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. IV 11 gennaio 2012, n. 67, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; T.A.R. Piemonte, Sez. I 30 agosto 2012, n. 987, in *Foro amm. T.A.R.*, 2012, 7-8, 2208, confermata da Cons. Stato, Sez. V 8 aprile 2014, n. 1649, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

*

T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 14 giugno 2023, n. 522 - Gabbricci, pres.; Pavia, est. - Edison S.p.A. (avv.ti Ballerini, Degli Esposti, Troise Mangoni e Villata) c. Provincia di Mantova (avv.ti Persegati Ruggerini e Salemi) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Obblighi di bonifica - Individuazione del responsabile della potenziale contaminazione per il superamento dei limiti di riferimento - Onere di fornire una prova liberatoria.

Ai fini dell'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra attività industriale svolta nell'area e il suo inquinamento, occorre utilizzare il canone civilistico del «più probabile che non», con la conseguenza che l'individuazione del responsabile può basarsi anche su presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c. Ne consegue che qualora l'Amministrazione fornisca elementi indiziari sufficienti a dimostrare, sebbene in via presuntiva, l'ascrivibilità dell'inquinamento a un soggetto, spetta a quest'ultimo l'onere di fornire una prova liberatoria, per la quale non è sufficiente ventilare genericamente il dubbio di una possibile responsabilità di terzi o di un'incidenza di eventi esterni alla propria attività, bensì è necessario provare la reale dinamica degli avvenimenti e indicare lo specifico fattore cui debba addebitarsi la causazione dell'inquinamento.

(1) In senso conforme cfr.: *ex multis*, T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 6 marzo 2020, n. 202, in www.osservatorioagromafte.it; Cons. Stato, Sez. IV 4 dicembre 2017, n. 5668, in *Foro amm.*, 2017, 12, 2381.

*

T.A.R. Piemonte, Sez. I 14 giugno 2023 n. 612 - Prospero, pres.; Malanetto, est. - Agenzia del demanio direzione regionale Piemonte e Valle D'Aosta (Avv. distr. Stato) c. Comune di Moncalieri (avv. Mirabile) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Abbandono - Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica - Responsabilità del proprietario - Condizioni.

In tema di abbandono di rifiuti la negligenza (vale a dire la mancata diligenza) consiste nella trascuratezza, nell'incuria nella gestione di un proprio bene, e cioè nell'assenza della cura, della vigilanza, della custodia e della buona amministrazione del bene; segnatamente essa si verifica quando il proprietario si disinteressa del proprio bene per una qualsiasi ragione e resti inerte, senza affrontare concretamente la situazione, ovvero la affronti con misure palesemente inadeguate, risultando invece esimente la diligenza del proprietario, che abbia fatto quanto risulti concretamente esigibile, sicché è imposto invece all'amministrazione di disporre le misure ivi previste nei confronti del proprietario che - per trascuratezza, superficialità o anche indifferenza o proprie difficoltà economiche - nulla abbia fatto e non abbia adottato alcuna cautela volta ad evitare che vi sia in concreto l'abbandono dei rifiuti. La condotta illecita del terzo - ovvero la proliferazione delle condotte illecite dei terzi - dunque non è di per sé una causa che rende non imputabile al proprietario l'evento (la trasformazione del suo terreno in discarica abusiva), né frattura il nesso di causalità tra la sua condotta colposa (id est, caratterizzata dalla trascuratezza e dalla incuria), quando costituisce un fatto prevedibile e prevenibile. Questa conclusione

è pienamente in linea con la concezione della proprietà-funzione recepita dalla nostra Costituzione, per la quale la proprietà pone anche degli obblighi di rendersi attivo al suo titolare (1).

(1) In senso conforme cfr.: Cons. Stato, Sez. V 10 giugno 2014, n. 2977, in *Foro amm.*, 2014, 6, 1733; Cons. Stato, Sez. II 8 novembre 2021, n.7403, in www.osservatorioagromafie.it; T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 23 marzo 2015, n. 1692, in *Redazione Giuffrè*, 2016; T.A.R. Piemonte, Sez. I 15 luglio 2016, n. 994, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

*

Cons. Stato, Sez. IV 6 giugno 2023, n. 5548 - Neri, pres.; Rotondo, est. - Angelo F. s.r.l. (avv.ti Blasi, Orrico, Dalla Valle) c. Comune di Grezzana (avv.ti Sorpresa, Palmisano).

Sanità pubblica - Rifiuti - Ordinanza di rimozione rifiuti con ripristino dello stato dei luoghi - Adempimenti procedurali - Assenza di contraddittorio.

L'esposto presentato dal proprietario dell'area non rappresenta una istanza idonea ad avviare il procedimento amministrativo ex art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, ragion per cui, l'amministrazione non può omettere la comunicazione di avvio. Una tale omissione rileva ancor più quando manca del tutto, insieme al contraddittorio, ogni conseguente valutazione/acertamento in ordine alla imputazione soggettiva della responsabilità (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 31 maggio 2023, n. 3328 - Abbruzzese, pres.; Maffei, est. - Eco 2000 S.a.s. di Pellegrino Giovanni & C. (avv. Romano) c. Comune di Casal di Principe (avv. Fasulo) ed a.

Ambiente - Attività di lavorazione, riciclaggio, trasporto anche per conto di terzi, trasformazione, commercializzazione e stoccaggio di materiali inerti e rifiuti pericolosi e non pericolosi, sia di origine industriale che civile - Autorizzazione unica ambientale - Revoca

Sebbene il procedimento di autorizzazione unica ambientale sia improntato, per motivi di speditezza, sul modello procedimentale della conferenza di servizi, nondimeno ha propria specificità e struttura, nonché termini propri, poiché l'autorizzazione unica ambientale costituisce il provvedimento finale di un procedimento nel quale convergono tutti gli atti di autorizzazione, di valutazione e di assenso afferenti i campi dell'ambiente, dell'urbanistica, dell'edilizia, delle attività produttive. L'autorizzazione integrata ambientale non costituisce quindi la mera «sommatoria» dei provvedimenti di competenza degli enti chiamati a partecipare alla Conferenza di servizi, ma è un titolo autonomo caratterizzato da una disciplina specifica che consente la costruzione e la gestione dell'impianto alla stregua delle prescrizioni e delle condizioni imposte dall'autorizzazione medesima. In sostanza, le determinazioni delle amministrazioni coinvolte vengono «assorbite» nel provvedimento conclusivo, con la conseguenza che l'efficacia delle prime non può che soggiacere al regime previsto per il secondo, non potendovi essere una pluralità di termini di efficacia, suscettibile di ledere il principio di certezza delle situazioni giuridiche, in contrasto con la ratio di semplificazione e concentrazione sottesa all'individuazione dello specifico modulo procedimentale rappresentato dalla Conferenza dei servizi ed alla unicità del provvedimento conclusivo (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 29 aprile 2020, n. 2733, in www.osservatorioagromafie.it.

*

Cons. Stato, Sez. IV 31 maggio 2023, n. 5377 - Neri, pres.; Furno, est. - Provincia di Brescia (avv. Storace) c. Ecocalvina S.r.l. (n.c.) ed a.

Ambiente - Ordine di svuotamento delle vasche dell'impianto di smaltimento di rifiuti - Principio di precauzione.

Nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione europea, il principio di precauzione costituisce non solo un presupposto di legittimazione ma anche un vero e proprio parametro di validità per tutte le politiche e azioni europee in materia di ambiente, salute e sicurezza e, pertanto, anche in forza dell'efficacia trasversale del principio di integrazione delle esigenze di tutela dell'ambiente in tutte le politiche e azioni dell'Unione, si configura ormai come parametro generale di legittimità non solo della funzione normativa esercitata dalle istituzioni dell'Unione ma anche di quella amministrativa (1).

(1) In senso conforme cfr. cfr. Cons. Stato, Sez. III 3 ottobre 2019, n. 6655, in *Foro amm.*, 2019, 10, 1607.

*

Cons Stato, Sez. V 26 maggio 2023, n. 5219 - Caringella, pres.; Santini, est. - Italia Nostra Onlus (avv. Rossi) c. Provincia di Ancona (avv. Domizio) ed a.

Cave e torbiere - Piano provinciale per la realizzazione di cave (PPAE) - Mancata valutazione degli impatti cumulativi rispetto ad altri bacini e dell'effettivo fabbisogno estrattivo.

La VAS concerne la pianificazione e la programmazione alle quali l'amministrazione è obbligata, ed è concomitante alla stessa così da favorire l'emersione e l'evidenziazione dell'interesse ambientale di modo che esso venga in via prioritaria considerato dall'amministrazione; la VIA concerne i singoli progetti ed è necessaria ai fini della verifica dell'entità dell'impatto ambientale dell'opera proposta, in guisa da stimolare soluzioni mitigative da valutare secondo il principio dello sviluppo sostenibile, sino all'opzione «zero», qualora l'impatto non sia evitabile neanche con l'adozione di cautele. Mentre la VAS compie una valutazione di piani e programmi in senso più in orizzontale e dunque generale su effetti negativi per l'ambiente e, soprattutto, sulle possibili misure di mitigazione, quello compiuto nella VIA sui singoli progetti ossia gli atti applicativi del piano (che debbono essere coerenti con la pianificazione oggetto della VAS) è gioco-forza un giudizio più in verticale e dunque condotto con maggiore analiticità, approfondimento e specificità con riguardo non solo agli effetti ma anche - e soprattutto - alle misure di mitigazione e di compensazione da implementare con il progetto stesso (1).

(1) Sulla definizione di VIA e VAS, in senso conforme, cfr.: Cons. Stato, Sez. IV 6 maggio 2013, n. 2446, in *Foro amm. C.D.S.*, 2013, 5, 1278; Cons. Stato, Sez. IV 20 maggio 2014, n. 2569, in *Foro amm.*, 2014, 5, 1418.

*

T.A.R. Puglia - Bari, Sez. II 19 maggio 2023, n. 788 - Ciliberti, pres.; Tricarico, est. - Inergia S.p.A. (avv. Sticchi Damiani) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Progetto di parco eolico - Giudizio negativo di compatibilità ambientale - Illegittimità.

L'art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 387/2003 consente espressamente l'ubicazione in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, come appunto quelli eolici. Anche le linee guida adottate con il con d.m. 10 settembre 2010, in attuazione del comma 10 del citato art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, all'allegato 3 (paragrafo 17), stabiliscono che «le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei». Naturalmente in concreto devono valgiarsi alcuni fattori, come la tutela della biodiversità, nonché del patrimonio culturale e del paesaggio rurale (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

T.A.R. Molise, Sez. I 15 maggio 2023, n. 161 - Gaviano, pres.; Avino, est. - Campomarino s.r.l. (avv. Sticchi Damiani e Giuliani) c. Regione Molise ed a. (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di un impianto agro-voltaico.

Le procedure di valutazione di impatto ambientale e di c.d. screening, pur inserendosi all'interno del più ampio procedimento di realizzazione di un'opera o di un intervento, sono dotate di autonomia giuridica, in quanto destinate a tutelare un interesse specifico - quello alla tutela dell'ambiente - e ad esprimere, specie in ipotesi di esito negativo, una valutazione definitiva, già di per sé potenzialmente lesiva. Conseguentemente, gli atti conclusivi di dette procedure sono immediatamente impugnabili dai soggetti interessati. Con particolare riguardo allo screening ai fini della VIA, deve aggiungersi che l'art. 20 del d.lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente) configura la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA («screening») come vero e proprio procedimento autonomo, caratterizzato dalla partecipazione dei soggetti interessati e destinato a concludersi con un atto avente natura provvedimento, la cui previsione risponde a motivazioni comprensibilmente diverse da quelle proprie del provvedimento conclusivo della VIA: la verifica di assoggettabilità, come positivamente normata dalla previsione appena richiamata, anticipa sostanzialmente la valutazione di impatto, delibandone l'opportunità (o meno) sulla base della ritenuta sussistenza (o meno), prima facie, dei relativi presupposti (1).

(1) Sulla impugnabilità delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di c.d. screening cfr., in senso conforme, da ultimo Cons. Stato, Sez. II 21 aprile 2021, n. 3226, in www.osservatorioagromafie.it; sul punto v. altresì: Cons. Stato, Sez. VI 29 agosto 2019, n. 5984, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; Cons. Stato, Sez. IV 3 marzo 2009, n. 1213, in questa Riv., 2009, 632, con nota di A. SCIALÒ; Cons. Stato, Sez. VI 14 ottobre 2014, n. 5092, in *Foro amm.*, 2014, 10, 2575. Sulla natura del c.d. screening cfr. Cons. Stato, Sez. II 7 settembre 2020, n. 5379, in www.osservatorioagromafie.it.

*

T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 15 maggio 2023, n. 428 - Gabbricci, pres.; Limongelli, est. - (*Omissis*) (avv.ti Brambilla e Pansini) c. Comune di (*Omissis*) (avv. Centore) ed a.

Sanità pubblica - Obbligo di rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati - Condotta negligente del proprietario.

Risponde per l'abbandono di rifiuti su un'area da parte di terzi anche il proprietario che ne fosse a conoscenza e abbia ommesso di attivarsi per contrastarlo, tipicamente con recinzioni del fondo ovvero per lo meno con denunce alle autorità competenti, che qui non constano.

(1) Così per tutte Cons. Stato, Sez. IV 1° giugno 2021, n. 42, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; Cons. Stato, Sez. V 10 giugno 2014, n. 2977, in *Foro amm.*, 2014, 6, 1733; Cons. Stato, Sez. II 5 dicembre 2011, n. 2990, in *Foro amm. C.D.S.*, 2011, 12, 3829.

*

T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 14 aprile 2023, n. 2298 - Abbruzzese, pres.; D'Alterio, est. - R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (avv. Cantore) c. Comune di Maddaloni (avv. Billi) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Abbandono - Ordinanza sindacale di rimozione di rifiuti abbandonati da terzi ignoti - Responsabilità del proprietario - Condizioni.

La mera condizione di titolare dell'immobile sul quale sono stati rinvenuti i rifiuti non è di per sé sufficiente ai fini della irrogazione della misura ripristinatoria, occorrendo che la violazione sia imputabile al proprietario a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dagli organi ed enti preposti al controllo (1).

(1) Sul punto v. Cons. giust. amm. Reg. Sic., Sez. I 9 dicembre 2020, n. 1128, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; Consiglio di Stato, Sez. IV 1° aprile 2016, n. 1301, in *Diritto & Giustizia*, 2016, 8 aprile; T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 14 ottobre 2020, n. 4500, in www.osservatorioagromafie.it e 6 novembre 2018, n. 6448, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. III 4 ottobre 2017, n. 1569, *in*; Cons. Stato, Sez. V 17 luglio 2014, n. 3786, *in*; T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 3 ottobre 2018, n. 5783, *in*; T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I 24 marzo 2017, n. 287, in *Resp. civ. e prev.*, 2017, 3, 943.

*

Cons. Stato, Sez. IV 12 aprile 2023, n. 3683 - Mastrandrea, pres.; Martino, est. - Nova Coop Società Cooperativa (avv.ti Sanino, Sciolla, Viale) c. Regione Piemonte (avv.ti Gattamelata e Scollo) ed a.

Ambiente - Programma di riqualificazione urbanistica ed ambientale di aree industriali dismesse - Procedimento di valutazione ambientale.

Con il procedimento di valutazione ambientale l'Amministrazione esercita una forma di discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verifica tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa ed istituzionale, in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti. La natura schiettamente discrezionale della decisione finale risente dunque dei suoi presupposti, sia sul versante tecnico che amministrativo (1).

(1) Cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV 30 maggio 2022, n. 4355, in www.osservatorioagromafie.it.

*

T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 11 aprile 2023, n. 326 - Gabbricci, pres.; Limongelli, est. - Systema Ambiente S.p.A. (avv.ti Bellochio, Ciampoli, Manerba e Cappellini) c. Provincia di Brescia (avv.ti Poli e Rizzardi) ed a.

Ambiente - Discarica per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi - Progetto di variante non sostanziale dell'AIA - Rigetto.

La valutazione di compatibilità ambientale che sta alla base dell'intero procedimento di autorizzazione di una discarica di rifiuti definisce i limiti e i parametri tecnici nel rispetto dei quali l'impianto viene ritenuto idoneo a non arrecare danno all'ambiente circostante; tra questi, assumono un rilievo prioritario quelli afferenti alla capacità produttiva dell'impianto, intesa come capacità volumetrica dell'invaso destinato ad ospitare i rifiuti, e all'altezza massima raggiungibile dal corpo rifiuti in vista della successiva rinaturalizzazione del sito alla chiusura dell'impianto. Tali parametri sono fissati in termini numerici, dal momento che deve trattarsi di soglie certe, non opinabili né rimesse a future quantificazioni; e ciò sia al fine di consentire i periodici controlli sulla corretta gestione dell'impianto da parte degli enti competenti, sia al fine di stabilire quando l'impianto abbia raggiunto la quantità massima di conferimenti ritenuti compatibili con l'ambiente e con lo specifico contesto territoriale in cui l'impianto è inserito (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. IV 30 marzo 2023, n. 3294 - Poli, pres.; Gambato Spisani, est. - Agrisemes società agricola a r.l. e Semesteb s.r.l. (avv.ti Bandarin Troi e Azzarita) c. Comune di Udine (avv.ti Faggiani, Martinuzzi e Paoletti) ed a.

Ambiente - Domanda per ottenere il permesso di costruire quattro serre con impianto fotovoltaico integrato - Incompetenza del Comune in favore della Regione.

La realizzazione di un intervento integrato, consistente in quattro serre con impianto fotovoltaico integrato di potenza nominale 582,36 KW, richiede in ogni caso l'autorizzazione unica regionale, atteso che le serre fotovoltaiche non sono in regime di edilizia libera e non sono edifici in senso normativo (1).

(1) Sul punto cfr. Cons. Stato, Sez. IV 12 febbraio 2015, n. 745, in *Foro amm.*, 2015, 2, 437; Cons. Stato, Sez. IV 7 agosto 2013, n. 4167, in *Foro amm. C.D.S.*, 2013, 7-8, 2186 nonché Cons. Stato, Sez. VI 31 marzo 2011, n. 2001, *ivi*, 201, 3, 1015.

*

T.A.R. Lazio - Latina, Sez. I 30 marzo 2023, n. 216 - Savoia, pres.; Torano, est. - Lanfri (avv.ti Niccolucci e Santoni) c. Comune di Aprilia (LT) (avv. Sesselego) ed a.

Ambiente - Attività di gestione di rifiuti non pericolosi - Ordinanza sindacale contingibile e urgente - Interventi di messa in sicurezza e rimozione dei rifiuti - Comproprietario dell'area estraneo all'esercizio delle attività che hanno dato luogo al fenomeno di abbandono di rifiuti - Ordine rivolto al proprietario del fondo in ragione della sua mera qualità ed in mancanza di un'adeguata dimostrazione sulla base di un'istruttoria completa e di un'esauriente motivazione, dell'imputabilità soggettiva della condotta - Illegittimità.

Secondo giurisprudenza condivisa dal collegio, è comunque illegittimo l'ordine rivolto al proprietario del fondo in ragione della sua mera qualità ed in mancanza di un'adeguata dimostrazione da parte dell'Amministrazione procedente, sulla base di un'istruttoria completa e di un'esauriente motivazione, dell'imputabilità soggettiva della condotta. Infatti, non è configurabile in via automatica, in maniera oggettiva, per posizione o per fatto altrui, una responsabilità in capo al proprietario dell'area inquinata e da bonificare per il solo fatto di rivestire tale qualità, ove non si dimostri il suo apporto causale colpevole al danno ambientale riscontrato. In altri termini, la mera qualifica di proprietario del suolo non determina, di per sé sola, alcuna responsabilità conseguente al ritrovamento di rifiuti abbandonati, anche in quantitativi tali da determinare, singolarmente o per sommatoria, una modifica dello stato dei luoghi, parificabile all'avvenuta realizzazione di una discarica abusiva, atteso che è richiesta la sussistenza dell'elemento psicologico quantomeno della colpa, essendo anche necessario, ove possibile, l'accertamento in contraddittorio con l'ipotetico autore materiale del fatto (1).

(1) In senso conforme cfr.: T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, Sez. I 8 febbraio 2023, n. 69, in www.osservatorioagromafie.it; T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 18 gennaio 2023, n. 402, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, Sez. I 29 novembre 2021, n. 528, *ivi*; T.A.R. Campania - Salerno, Sez. II 11 settembre 2019, n. 1554, *ivi*; Cons. Stato, Sez. II 1° settembre 2020, n. 5340, *ivi*; Cons. Stato, Sez. V 9 maggio 2018, n. 2786, *ivi*; Cons. Stato, Sez. VI 21 marzo 2017, n. 1260, *ivi*.

*

T.A.R. Lazio - Latina, Sez. I 29 marzo 2023, n. 203 - Savoia, pres.; Correale, est. - Società Agricola Apollo Solare 2 S.r.l. (avv.ti Costa, Biadico e Palladino) c. Comune di Latina (avv. Capozzi).

Ambiente - PAS - Ammissione ai meccanismi incentivanti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile - Divieto di dare inizio e/o continuità ai lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra - Silenzio-assenso sull'istanza di procedura abilitativa semplificata - Ripristino dello stato dei luoghi.

Nell'ipotesi di PAS (procedura abilitativa semplificata), il titolo abilitativo all'installazione di impianti eolici si intende conseguito decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione all'ente comunale competente senza che siano intervenuti espliciti dinieghi e senza che si siano verificate cause di sospensione di detto termine. Tale interpretazione è conforme alla previsione legislativa di cui all'art. 6, comma 4, d.lgs. n. 28/2011, secondo cui - se il Comune non procede all'inibizione dell'attività edilizia - l'attività di costruzione deve ritenersi assentita solo quando sia decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui al comma 22; pertanto, per l'ammissione ai meccanismi incentivanti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, il conseguimento dell'abilitazione PAS coincide con il decorso di trenta giorni dalla data di presentazione (1).

(1) In senso conforme cfr. T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III, 2 ottobre 2019, n. 11502, in *Foro amm.*, 2019, 10, 1723.

*

T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 28 marzo 2023, n. 276 - Gabbricci, pres.; Limongelli, est. - (*Omissis*) (avv. Mariuzzo) c. Provincia di Brescia (avv.ti Poli e Rizzardi) ed a.

Ambiente - Danno ambientale - Diffida con ordinanza motivata all'attuazione delle procedure previste per la bonifica di siti contaminati per il superamento delle CSC in falda e per la presenza di rifiuti pericolosi in falda costituenti un rischio concreto ed attuale per le matrici naturali - Individuazione del soggetto responsabile.

La responsabilità per i danni all'ambiente rientra nel paradigma della responsabilità extracontrattuale soggettiva (c.d. responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.), con esclusione di una qualsivoglia forma di responsabilità oggettiva; nello specifico, il d.lgs. n. 152/2006 riconosce alla p.a. il potere di ordinare al privato di eseguire la bonifica attraverso l'emanazione dell'ordinanza ex art. 244, comma 2, che, tuttavia, può essere emanata solo nei confronti del responsabile della contaminazione; pertanto, ai sensi dell'art. 242, d.lgs. n. 152/2006, gravano sul solo responsabile dell'inquinamento gli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale a seguito della constatazione di uno stato di contaminazione, non essendo configurabile in via automatica, in maniera oggettiva, per posizione o per fatto altrui, una responsabilità in capo al proprietario dell'area inquinata e, quindi, l'obbligo di bonificare per il solo fatto di rivestire tale qualità, ove non si dimostri il suo apporto causale colpevole al danno ambientale riscontrato. Ai fini dell'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra attività industriale svolta nell'area e inquinamento della stessa, occorre utilizzare il canone civilistico del «più probabile che non», con la conseguenza che l'individuazione del responsabile può basarsi anche su presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c.; ne consegue che, qualora l'Amministrazione fornisca elementi indiziari sufficienti a dimostrare, sebbene in via presuntiva, l'ascrivibilità dell'inquinamento a un soggetto, spetta a quest'ultimo l'onere di fornire una prova liberatoria, per la quale non è sufficiente ventilare genericamente il dubbio di una possibile responsabilità di terzi o di un'incidenza di eventi esterni alla propria attività, bensì è necessario provare la reale dinamica degli avvenimenti e indicare lo specifico fattore cui debba addebitarsi la causazione dell'inquinamento (1).

(1) In senso conforme cfr.: *ex multis* Cons. Stato, Sez. V 7 marzo 2022, n. 1630, in www.osservatorioagromafie.it; T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 2 agosto 2022, n. 776, *in*; T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 5 febbraio 2021, n. 123, *in*; T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 6 marzo 2020, n. 202, *in*; Cons. Stato, Sez. IV 12 gennaio 2022 n. 217, *in*.

*

T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I 27 marzo 2023, n. 119 - Settesoldi, pres.; Busico, est. - Eco Energy Monfalcone s.r.l. (avv. Dell'Anno) c. Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (avv.ti Pisani e Massari) ed a.

Ambiente - Progetto riguardante un nuovo impianto di gestione rifiuti - Assoggettamento alla procedura di VIA della ditta ricorrente - Nozione di ambiente rilevante per lo screening VIA.

La nozione di «ambiente» rilevante per lo screening VIA è assai ampia e abbraccia non solo le singole matrici ambientali (suolo, aria, acqua, ecc.), ma anche l'utilizzo del territorio e il suo sviluppo equilibrato e compatibile con l'esistente. L'attività mediante la quale l'amministrazione provvede alle valutazioni poste alla base della verifica di assoggettabilità della VIA è connotata da discrezionalità tecnica e, quindi, può essere sindacata in sede giurisdizionale di legittimità nei limiti del non corretto esercizio del potere sotto il profilo del difetto di motivazione, della illogicità manifesta, della erroneità dei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti e, ciò, fermo restando che le illegittimità e incongruenze debbono essere macroscopiche e manifeste (1).

(1) In senso conforme cfr. T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III 24 marzo 2023, n. 5166, in www.osservatorioagromafie.it.

*

Cons. Stato, Sez. IV 24 marzo 2023, n. 2997 - Neri, pres.; Martino, est. - Regione Veneto (avv.ti Cusin, Manzi, Zanlucchi e Zanon) c. Biogarda s.r.l. (n.c.) ed a.

Sanità pubblica - Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali - Distanza degli impianti di digestione aerobica ed anaerobica di matrici organiche dagli edifici pubblici e dalle abitazioni.

Anche la pianificazione regionale in materia di rifiuti risponde a una esigenza di equilibrato sviluppo territoriale; l'imposizione di specifici «vincoli inibitori» assolve, coerentemente a tale esigenza, all'indeclinabile bisogno di impedire l'utilizzo di aree potenzialmente non idonee. Ben può, pertanto, il PRGR disporre sulla localizzazione di siffatte opere, in ragione degli interessi coinvolti (che in quella sede trovano la sintesi) nonché della visione organica e complessiva che tale pianificazione richiede su vasta scala regionale. Tra i principi che presidono a tale pianificazione, rileva in particolare quello secondo cui «I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio

all'ambiente» (art. 117, comma 4, del Codice dell'ambiente). Anche in questo ambito, le scelte sottese alla pianificazione sono pertanto caratterizzate da ampia discrezionalità e costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da evidenti illogicità.

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 8 settembre 2022, n. 7839, in www.osservatorioagromafie.it.

*

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III 24 marzo 2023, n. 5166 - Sapone, pres.; Biffaro, est. - Comune di Melendugno (avv.ti Calsolaro e Mele) c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed a. (Avv. gen. Stato) ed a.

Ambiente - Realizzazione ed esercizio di un gasdotto di importazione del gas naturale - Rinnovo del giudizio di compatibilità ambientale.

La rinnovazione del giudizio di compatibilità ambientale è superflua ogni qualvolta al progetto originario siano apportate modifiche che risultino più conformi agli interessi pubblici, determinando, in particolare, una più efficace mitigazione del rischio ambientale (1).

(1) In senso conforme cfr.: Cons. Stato, Sez. VI 22 novembre 2006, n. 6831, in *Riv. giur. amb.*, 2007, 3-4, 551; Cons. Stato, Sez. VI 22 marzo 2012, n. 1640, in *Riv. giur. edil.*, 2012, 2, I, 349; in tal senso anche la Corte di giustizia UE 17 marzo 2011, in causa C-275/09, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, *ivi*, 2011, 4, I, 870; Cons. Stato, Sez. IV 29 agosto 2019, n. 5972, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

*

Cons. Stato, Sez. IV 22 marzo 2023, n. 2895 - Mastrandrea, pres.; Lamberti, est. - Recuperi La Torre s.r.l. (avv.ti Morigi e Celani) c. Comune di Soriano nel Cimino (avv. Conticiani) ed a.

Ambiente - Impianto per attività di recupero ambientale (R10) situato all'interno di una ex cava - Autorizzazione a ricevere fanghi di cartiera ed alle emissioni in atmosfera di polveri diffuse - Ordinanza contingibile ed urgente di presentazione di un progetto di messa in sicurezza del sito per evitare il prosieguo delle emissioni di acido solfidrico - Nozione di emergenze sanitarie o di igiene locale - Illegittimità dell'ordinanza.

L'esercizio da parte di privati di attività economiche debitamente autorizzate e svolte entro i limiti fissati in via amministrativa preclude l'esercizio dei poteri sindacali contingibili e urgenti, proprio perché il contenimento degli interessi è stato già operato a monte, nell'opportuna sede procedimentale delineata dalla legge. Del resto, l'iniziativa economica privata, «libera» per principio costituzionale (art. 41 Cost.), può certo essere conformata, indirizzata e financo impedita dalla legge per la tutela di prioritari valori costituzionali, fra cui in primis quello della salute umana: a tale specifico fine, invero, la legge individua opportune sedi procedimentali (fra cui quelle deputate a rilasciare l'AUA) ove modulare a monte l'ambito entro il quale l'iniziativa imprenditoriale può svolgersi. Una volta, tuttavia, che l'autorizzazione venga concessa (ed il relativo provvedimento resti inoppugnato), il privato che vi si attenga non può essere atinto da provvedimenti extra ordinem che gli impediscano de facto l'attività: in tali casi, invero, l'ordo c'è ed è quello perimetrato dall'autorizzazione, il rispetto della quale delinea un ambito di liceità (anche per evidenti esigenze di certezza del diritto) che non può essere travalicato con provvedimento di un'Autorità terza quale il sindaco, ma solo, se del caso, rimodulato, ridotto o tout court eliminato mediante un contrarius actus emesso in autotutela dalle competenti Amministrazioni all'esito di un rituale procedimento (1).

(1) In senso conforme cfr. *amplius* Cons. Stato, Sez. IV 23 giugno 2021, n. 4802, in www.osservatorioagromafie.it.

*

Cons. Stato, Sez. IV 14 marzo 2023, n. 2635 - Lopilato, pres. f.f.; Rotondo, est. - Cipess - Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ed a. (Avv. gen. Stato) c. Recommon A.P.S. (avv. Ceruti) ed a.

Ambiente - Progetti di produzione, liquefazione e commercializzazione di gas naturale - Silenzio-diniego alla richiesta di informazioni ambientali - Accesso alle informazioni ambientali.

Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195, per informazione ambientale si intende qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati e, inoltre, le interazioni tra questi elementi; 2) fattori quali le sostanze, le energie, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1); 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali

e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi. Nonostante l'art. 3, comma 1 del decreto non contempli per il richiedente dell'accesso all'informazione ambientale l'obbligo di dichiarare il proprio interesse, il giudice chiamato a pronunciarsi sulla legittimità dell'eventuale diniego espresso o tacito (e prima ancora la stessa amministrazione) ben può pronunciarsi sull'effettiva sussistenza in capo al richiedente di un suo interesse propriamente «ambientale» agli effetti dell'accoglibilità della sua richiesta di accedere alla documentazione asseritamente contenente le «informazioni ambientali» da lui ricercate (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 30 agosto 2011, n. 4883.

*

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. VI 6 marzo 2023, n. 3649 - Graziano, pres. f.f.; Cavallari, es. - Zenit s.a.s. ed a. (avv.ti B., F. e S. Ballero) c. Ministero della transizione ecologica ed a. (Avv. gen. Stato) ed a.

Ambiente - Impianto di stoccaggio e rigassificazione di GNL - Giudizio positivo di compatibilità ambientale - Caratteristiche della VIA.

La VIA è configurata come procedura amministrativa di supporto per l'autorità competente finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un'opera, il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione. In altri termini, trattasi di un procedimento di valutazione ex ante degli effetti prodotti sull'ambiente da determinati interventi progettuali, il cui obiettivo è proteggere la salute umana, migliorare la qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie, conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema, promuovere uno sviluppo economico sostenibile (cfr. art. 3, direttiva n. 85/337/CEE e successive modifiche apportate dalla direttiva n. 97/11/CE). Essa mira a stabilire, e conseguentemente governare in termini di soluzioni più idonee al perseguimento di ridotti obiettivi di salvaguardia, gli effetti sull'ambiente di determinate progettualità. Tali effetti, comunemente sussumibili nel concetto di «impatto ambientale», si identificano nella alterazione «qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa» che viene a prodursi sull'ambiente, laddove quest'ultimo a sua volta è identificato in un ampio contenitore, costituito dal «sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti» [art. 5, comma 1, lett. b) e c), del d.lgs. n. 152 del 2006]. L'istituto è finalizzato alla tutela preventiva dell'ambiente inteso in senso ampio le scelte effettuate hanno natura ampiamente discrezionale considerati i valori primari ed assoluti coinvolti. Conseguentemente, nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l'amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verifica tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. II 7 settembre 2020, n. 5379, in www.osservatorioagromafie.it; Cons. Stato, Sez. IV 14 marzo 2022, n. 1761, *ivi*.